



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 29 del 14/07/2014

Oggetto:

Convenzioni per prestiti su delegazioni di pagamento al personale dipendente (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895; Circolari MEF).

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di luglio, a partire dalle ore 11.40, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
Luciano VIGNA	V.Sindaco	X	-
Davide BRUNO	Asses.	X	-
Giuseppe DE ROSE	""	X	-
Massimo LO GULLO	""	X	-
Carmine MANNA	""	X	-
Nicola MAYERA'	""	X	-
Manfredo PIAZZA	""	X	-
Rosaria SUCCURRO	""	X	-
Carmine VIZZA	""	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 35/2014) che si riporta integralmente:

SETTORE 1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Proponente SCONZA LUCIO (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:

- il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, all'art. 5, nel testo da ultimo modificato dal comma 346 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (l. finanziaria 2006), così dispone: «*Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.* - Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;

- ai sensi dell'art. 58 («*Facoltà e limiti delle deleghe*») del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, «Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.»;

- la facoltà del pubblico dipendente di rilasciare la delega (fino a metà dello stipendio o salario o della pensione), ammessa dal citato art. 58, se richiesta dal dipendente, costituisce un obbligo legale per l'Amministrazione che ne deve dare corso a titolo gratuito;

- l'art. 15 del suddetto D.P.R. n. 180 del 1950, rubricato «*Istituti ammessi a concedere prestiti*» dispone che «Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed al personale di cui agli artt. 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno»;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso degli anni, la portata della normativa di cui al citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, è stata ampliata con diverse Circolari ministeriali (Circ. 8 agosto 1995, n. 46/RGS; Circ. 16 ottobre 1996, n. 63; Circ. 11 marzo 1998, n. 29; Circ. 5 settembre 2003, n. 37; Circ. 3 giugno 2005, n. 21; Circ. 29 luglio 2005, n. 554/DAG; Circ. 13 marzo 2006, n. 13; Circ. 13 aprile 2006, n. 646/DAG; Circ. 20 aprile 2006, n. 654/DAG; Circ. 2 dicembre 2008, n. 35; Circ. 17 gennaio 2011, n. 1/RGS; Circ. 20 ottobre 2011, n. 30/RGS; Circ. 21 dicembre 2012, n. 38/RGS);

- in particolare, secondo quanto esplicitato nella Circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 22), recante

all'oggetto: «Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari» — che supera le indicazioni fornite con le Circolari n. 46/RGS del 1995, n. 63 del 1996, n. 29 del 1998, n. 37 del 2003 e n. 35 del 2008 — il dipendente pubblico, al ricorrere di determinati presupposti, può avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento (*rectius*: mutuo). In altri termini, il dipendente pubblico può provvedere, avvalendosi della delegazione di pagamento, sia alla corresponsione dei previsti premi di assicurazione sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto;

- la delegazione di pagamento, con particolare riferimento ai contratti di finanziamento, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha in corso la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso realizzato attraverso la predetta cessione stipendiale;

- la delegazione di pagamento trova la sua disciplina, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e, per i dipendenti pubblici, nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- in sintesi, secondo lo schema delineato dall'articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (*delegante*) rivolge ad un altro soggetto (*delegato*), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (*delegatario*);

- in particolare, per i dipendenti pubblici, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Tale fattispecie è generalmente qualificata come «**delegazione convenzionale**». Più nello specifico, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico in concreto può:

- pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;

- pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;

- a fianco alla delegazione convenzionale, l'articolo 58 del D.P.R. n. 180/1950, *cit.*, prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'Amministrazione è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta, non avendo spazio alcuno per una valutazione discrezionale. In dette ipotesi, si è in presenza della figura individuata anche come «**delegazione legale**» che riguarda, in particolare, le trattenute concernenti il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici. Nella delegazione legale rientra pure la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative;

- la distinzione tra «**delegazioni legali**», per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione, e «**delegazioni convenzionali**», soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, comporta, sotto il profilo procedimentale, un diverso trattamento. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario - il quale, in ultima istanza, è il beneficiario del pagamento - e la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo;

- per quanto attiene alla delegazione di pagamento «convenzionale», inoltre, è opportuno ricordare come il D.P.R. n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa una serie di limiti, soprattutto quantitativi. In effetti, non va dimenticato che detto strumento di pagamento può cumularsi alla cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del 40% dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali);

DATO ATTO CHE:

- la possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento ha, quale presupposto logico ed indefettibile, l'esistenza di un rapporto di impiego pubblico;

- inoltre, la delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un

contratto di finanziamento;

- nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, *et similia*) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo di coprire rischi connessi a "beni materiali" in senso lato, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilità civile per gli autoveicoli (ed. "R.C. auto"), contro l'incendio o il furto relativamente all'autoveicolo o all'abitazione, contro eventi atmosferici, sui crediti, ecc.;

- per converso, nell'ipotesi di finanziamento - essendo normalmente un negozio non finalizzato, ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità - di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto al netto delle ritenute di legge, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'Amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute - che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare convenientemente - escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Non potranno quindi trovare accoglimento, ad es., le richieste di finanziamento concernenti l'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per i giochi e pronostici in generale, mentre appaiono più meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, ecc.). In ogni caso, l'Amministrazione, per le delegazioni di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente (quali, ad esempio, la durata del prestito ed il tasso di interesse);

- in entrambe le tipologie — delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento — occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito riproposti:

a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);

b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;

c) istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno;

- inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi. Di converso, per i contratti di finanziamento - fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 - la durata massima assentibile è di dieci anni;

- sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio - non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Le suddette prescrizioni, esplicitamente poste per la cessione del quinto dello stipendio, sono indubbiamente applicabili anche per i contratti di finanziamento in discorso, per i quali si richiede di avvalersi della delegazione di pagamento;

EVIDENZIATO che ulteriore presupposto per la «delegazione convenzionale di pagamento» è l'esistenza, a monte, di una «**convenzione**» tra l'Amministrazione e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, sia in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi;

EVIDENZIATO, inoltre, per quanto concerne i limiti della «delegazione convenzionale», che:

- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (*articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950*);

- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica-INPDAP o sia egualmente assicurato presso altri istituti - o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, eccetera), il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40% dello stipendio

mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e art. 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895), fermo restando che il rilascio dell'assenso, in questi casi, deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie;

- nel caso di finanziamento il tasso effettivo globale medio praticato dall'istituto finanziario non deve superare la metà di quello indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;

RILEVATO, pertanto, che la percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa, come specificato nella sopra riferita Circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO, inoltre, che con la predetta Circolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto e stabilito la misura degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari, tenuto conto che l'esecuzione della delegazione di pagamento costituisce, da un lato un vantaggio per il dipendente e dall'altro per l'istituto delegatario, entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da impedimenti amministrativi e transazioni finanziarie che vengono poste a carico dell'Amministrazione e si configurano per oneri amministrativi a carico della finanza pubblica;

EVIDENZIATO CHE:

- i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente, si obbligano a corrispondere al Comune di Cosenza, un rimborso spese nella misura determinata, sulla base della già citata Circolare n. 1/RGS/2011, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale, per come riportato nella seguente tabella:

Tipologia delegazione	Attività	Onere (euro)	Periodicità
Contratti di finanziamento	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 18,00 (diciotto/00)	<i>una tantum</i>
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	€ 2,05 (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 9,00 (nove/00)	<i>una tantum</i>
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile

- gli importi degli oneri amministrativi, esposti nella suddetta tabella, sono soggetti ogni due anni a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, su iniziativa del DAG, e rideterminati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di poter dare corso alle richieste di delegazioni di pagamento ex DPR 180/1950 da parte dei dipendenti dell'Ente, secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sopra riportate;

PRESO ATTO che con la citata Circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto appositi schemi di convenzioni-tipo, uniti alla stessa Circolare, uno concernente i contratti di finanziamento (Allegato A) e l'altro le polizze assicurative (Allegato B);

VISTI gli schemi di convenzione in argomento, parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegati "A" e "B"), ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati presso il 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione;

RITENUTO di poter aderire alle richieste di eventuali Istituti operanti nel sistema del credito ammessi a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, mediante preventiva sottoscrizione delle suddette convenzioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

*si propone alla Giunta comunale di deliberare
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

1. Di autorizzare il Dirigente del Settore Personale alla sottoscrizione, con gli Istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 che ne facciano richiesta, degli schemi di convenzioni-tipo, uniti alla Circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 22), recante all'oggetto: «Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari», uno concernente i contratti di finanziamento (Allegato "A") e l'altro le polizze assicurative (Allegato "B").

2. Di autorizzare il Settore Personale - Ufficio Stipendi ad effettuare le trattenute ai dipendenti autorizzati alla concessione del prestito mediante delegazione di pagamento degli Istituti autorizzati, previa acquisizione di distinte deleghe che autorizzino la trattenuta mensile sullo stipendio.

3. Di precisare che la delega può essere autorizzata nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, come precisate in dettaglio, da ultimo, nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011 e n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, come specificato in premessa.

4. Di dare atto che in base a quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e confermato con la Circolare n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente, come in premessa evidenziato, si obbligano a corrispondere al Comune di Cosenza, un rimborso spese nella misura determinata, sulla base della predetta Circolare, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale, per come specificato nella tabella riprodotta in premessa, fermo restando che gli importi degli oneri amministrativi, esposti nella suddetta tabella, sono soggetti ogni due anni a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, su iniziativa del DAG, e rideterminati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Di precisare che le somme che saranno versate dagli Istituti relative alle spese di gestione sostenute dall'Ente, come sopra indicato, saranno accertate al capitolo n. 1980 del bilancio comunale, parte entrata, denominato: «Rimborso spese per il personale comandato e convenzioni».

6. Di demandare al Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione di porre in essere tutto quanto necessario per dare concreta attuazione al presente provvedimento, con facoltà di inserire nei suddetti schemi di convenzione tutte le integrazioni e precisazioni necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti la disciplina dei rapporti convenzionali, nell'osservanza della normativa vigente.

7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica: al Segretariato generale; al Capo del I Dipartimento Amministrativo e Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione; ai Capi dei Dipartimenti II e III; al Settore: Personale - Ufficio Stipendi; al Presidente del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 10/06/2014

Il Direttore di Sett./Staff

F.TO SCONZA LUCIO

- ALTRO PARERE

Motivazione:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cosenza 10/06/2014

Il Direttore di Sett./Staff

F.TO DATTIS UGO

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di autorizzare il Dirigente del Settore Personale alla sottoscrizione, con gli Istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 che ne facciano richiesta, degli schemi di convenzioni-tipo, uniti alla Circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicata nella *Gazz. Uff.* 28 gennaio 2011, n. 22), recante all'oggetto: «*Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari*», uno concernente i contratti di finanziamento (Allegato "A") e l'altro le polizze assicurative (Allegato "B").

2. Di autorizzare il Settore Personale - Ufficio Stipendi ad effettuare le trattenute ai dipendenti autorizzati alla concessione del prestito mediante delegazione di pagamento degli Istituti autorizzati, previa acquisizione di distinte deleghe che autorizzino la trattenuta mensile sullo stipendio.

3. Di precisare che la delega può essere autorizzata nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, come precisate in dettaglio, da ultimo, nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011 e n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, come specificato in premessa.

4. Di dare atto che in base a quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e confermato con la Circolare n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ente, come in premessa evidenziato, si obbligano a corrispondere al Comune di Cosenza, un rimborso spese nella misura determinata, sulla base della predetta Circolare, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale, per come specificato nella tabella riprodotta in premessa, fermo restando che gli importi degli oneri amministrativi, esposti nella suddetta tabella, sono soggetti ogni due anni a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, su iniziativa del DAG, e rideterminati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Di precisare che le somme che saranno versate dagli Istituti relative alle spese di gestione sostenute dall'Ente, come sopra indicato, saranno accertate al capitolo n. 1980 del bilancio comunale, parte entrata, denominato: «Rimborso spese per il personale comandato e convenzioni».

6. Di demandare al Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione di porre in essere tutto quanto necessario per dare concreta attuazione al presente provvedimento, con facoltà di inserire nei suddetti schemi di convenzione tutte le integrazioni e precisazioni necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti la disciplina dei rapporti convenzionali, nell'osservanza della normativa vigente.

7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica: al Segretariato generale; al Capo del I Dipartimento Amministrativo e Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione; ai Capi dei Dipartimenti II e III; al Settore: Personale - Ufficio Stipendi; al Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco GROSSI



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 15/07/2014 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 15/07/2014

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 15/07/2014

F.TO FRANCESCO GROSSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
